

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## **Proposta della II Commissione permanente**

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 16 luglio 2019)*

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI  
Relatore di minoranza: PIERGIORGIO FABBRI

-----

sulla proposta di legge n. 125

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia

*presentata in data 17 marzo 2017*

-----

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DELLA FILIERA DELLA CANAPA INDUSTRIALE

-----

**Testo proposto****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) e la creazione della relativa filiera agricolo-industriale, che integra la ricerca con il ciclo industriale in modo da creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione, riconoscendo i molteplici utilizzi e prodotti che da essa possono discendere, nonché favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati. La presente normativa fa pieno riferimento alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

2. Questa legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. Per le finalità di cui alla legge 242/2016 e all'articolo 1 di questa legge, la Regione, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:

- a) la costituzione di filiere territoriali prioritariamente locali;
- b) l'attività di sementiera;

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni ~~comunitarie~~ **europee** e statali, **con particolare riferimento alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)**, promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) e la creazione della relativa filiera agricolo-industriale, che integra la ricerca con il ciclo industriale in modo da creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione, riconoscendo i molteplici utilizzi e prodotti che da essa possono discendere, nonché favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati. ~~La presente normativa fa pieno riferimento alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).~~

**2. Soppresso****Art. 2**  
*(Interventi)*

1. Per le finalità ~~di cui alla legge 242/2016 e indicate~~ all'articolo 1 di questa legge, la Regione, in conformità con la normativa ~~comunitaria~~ **europea** in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:

- a) la costituzione di filiere territoriali prioritariamente locali, **secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche;**
- b) *identica*

- c) il reperimento del seme o del materiale di propagazione;
- d) la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- e) la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
- f) le coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- g) l'utilizzo di terre incolte, in ottemperanza dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo);
- h) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato;
- i) l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.

2. Ogni intervento previsto da questa legge è destinato esclusivamente alla canapa per uso industriale (*Cannabis sativa* L.) coltivata con modalità biologiche, senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente.

**Art. 3**  
(*Sementiera regionale*)

1. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di questa legge, può avvalersi dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), anche per svolgere il ruolo di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca.

2. La Regione, in collaborazione con l'ASSAM e il CRA (Unità di ricerca per l'orticoltura di Monsampolo), promuove attività di ricerca, di riproduzione e di conservazione del seme di canapa al fine di individuare una cultivar che si adatti nel migliore dei modi al territorio marchigiano, anche attraverso l'uso della Banca del germoplasma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12

- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) **l'utilizzo della coltura ai fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;**
- g) *identica*
- h) *identica*
- i) **attività informative concernenti** l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.  
**2. Soppresso**

**2 bis. Entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi previsti da questa legge, con l'indicazione delle misure che si intendono attivare, dei criteri di priorità per l'individuazione dei soggetti destinatari e delle risorse disponibili. I contributi previsti nel programma annuale sono concessi nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.**

**Art. 3**  
(*Sementiera regionale*)

1. *Identico*

2. La Regione, in collaborazione con l'ASSAM e il CRA (~~Unità di ricerca per l'orticoltura di Monsampolo~~) **con altri istituti pubblici di ricerca presenti sul territorio regionale**, promuove attività di ricerca, di riproduzione e di conservazione del seme di canapa al fine di individuare una cultivar che si adatti nel migliore dei modi ~~al territorio marchigiano~~ **ai diversi areali marchigiani**, anche attraverso

(Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano).

**Art. 4**  
(Soggetti attuatori)

1. I soggetti che a vario titolo ed in varie modalità svolgono attività all'interno della filiera della canapa sono:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
- b) associazioni di produttori agricoli;
- c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale.

2. Per le finalità di questa legge, la Regione concede priorità nella concessione di eventuali contributi nell'ordine seguente:

- a) ai soggetti aggregati in filiera;
- b) alla realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione.

**Art. 5**  
(Tracciabilità)

1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, l'ASSAM predispone un'apposita pagina all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale raccogliere le informazioni relative ai soggetti e alle attività realizzate.

2. Le informazioni minime contenute nella pagina internet, di cui al comma 1, e costantemente aggiornate sono:

- a) i riferimenti normativi europei, nazionali e regionali relativi al settore;
- b) l'anagrafica dei coltivatori e degli altri soggetti costituenti la filiera ed operanti nel settore;
- c) l'ubicazione ed estensione dei terreni coltivati;
- d) l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di trasformazione;
- e) la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa utilizzata con relativa certificazione.

**Art. 6**  
(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Assessorato competente in materia di politiche agricole, avvalendosi della collaborazione dell'ASSAM,

l'uso della Banca del germoplasma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano).

**Art. 4**  
(Soggetti attuatori)

~~1. I soggetti che a vario titolo ed in varie modalità svolgono attività all'interno della filiera della canapa sono~~ **Ai sensi di questa legge, per soggetti attuatori si intendono:**

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*

**c bis) l'Assam e altri istituti pubblici di ricerca presenti sul territorio regionale.**

**2. Soppresso**

**Art. 5**  
(Tracciabilità)

*Identico*

**Art. 6**  
(Clausola valutativa)

**1. Entro il mese di marzo, la Giunta regionale invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione che illustri le misure di sostegno alla filiera della canapa attivate nell'anno precedente,**

relaziona alla Commissione assembleare permanente competente sull'andamento delle attività di sostegno alla filiera della canapa e sugli esiti ottenuti, nonché su eventuali problematiche sorte.

**Art. 7**  
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, quantificati per l'anno 2017 in euro 500.000,00 quali spese di investimento, ed euro 250.000,00 per le spese correnti, si provvede con quota parte delle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019 Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

**Art. 8**  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

con l'indicazione delle risorse stanziare, dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai diversi sbocchi di mercato in relazione alla tipologia di utilizzo del prodotto e alla nascita di filiere territoriali locali, e delle eventuali problematiche sorte nell'attuazione degli interventi.

**Art. 7**  
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali ed europee, in quanto compatibili con le finalità di questa legge.

2. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini della realizzazione degli interventi previsti da questa legge, coerenti con gli obiettivi, le finalità e le modalità attuative della relativa programmazione, si provvede con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020, approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 95 del 2 luglio 2019, complessivamente per euro 180.000,00, suddivisi nelle misure di seguito indicate a scopo ricognitivo: per la somma di euro 50.000,00 quota parte del finanziamento della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze ed azioni informative" e per la somma di euro 130.000,00 quota parte del finanziamento della Misura 16 "Cooperazione".

3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse indicate al comma 1 e con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, da iscrivere nella Missione 16, Programma 01 e Programma 03.

**Art. 8**  
(Dichiarazione d'urgenza)

*Identico*